



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  
E DEL TURISMO**

**VISTO** l'art. 7, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

**VISTI** inoltre gli artt. 26 e 28 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Provincie Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 27.11.2014 dalla Società TGS-NOPEC Geophysical Company ASA e relativa ad una indagine sismica 2D, e di una successiva 3D da definire in dettaglio sulla base dell'elaborazione dei dati precedentemente acquisiti con la 2D, da svolgersi al largo delle costa Nord-Occidentale della Sardegna;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 02.02.2015 sui quotidiani "La Repubblica" e "La Nuova Sardegna", e che sui medesimi quotidiani, in data 22.07.2016, sono stati pubblicati gli avvisi al pubblico relativi al deposito della documentazione integrativa;

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di VIA del 27.11.2014, nonché le integrazioni fornite dalla Società proponente nel corso dell'istruttoria, in ultimo con la proposta di una indagine sismica limitata alla sola fase 2D;

**PRESO ATTO** che:

- sono pervenute, ai sensi dell'art. dell'art. 24 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., numerose osservazioni da parte di privati cittadini nonché di soggetti pubblici e associazioni ambientaliste;
- di tali osservazioni, elencate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2274 del 13.01.2017, nonché delle controdeduzioni alle stesse fornite dal proponente in data 17.11.2016, è stato tenuto conto in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

**PRESO ATTO** che il progetto, riguardante l'effettuazione di una indagine sismica 2D nell'area del permesso di prospezione di idrocarburi denominato "d 2 E.P.-TG" è ricompreso tra le categorie di interventi di cui all'allegato II punto 7) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per i quali è prevista, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

**PRESO ATTO** che:

- il progetto è localizzato al largo delle costa Nord-Occidentale della Sardegna in Zona Marina E, ad una distanza minima dalla costa da 45 a 75 km;
- il progetto prevede, in ultimo, l'esecuzione di una campagna di sola indagine geofisica 2D tramite l'acquisizione di circa 7.818 km di linee sismiche con la tecnica dell'air-gun;
- l'istanza di VIA presentata prevedeva che l'indagine geofisica 2D fosse seguita da una successiva campagna di acquisizione di dati 3D da svolgersi in una seconda fase. Preliminarmente allo svolgimento della detta seconda fase si sarebbe dovuto procedere all'elaborazione dei dati acquisiti nel corso della campagna di rilievo 2D al fine di definire in dettaglio l'estensione e l'ubicazione dell'area da indagare con il rilievo 3D. La Società nelle integrazioni fornite rappresenta invece che eseguirà la sola campagna di indagine geofisica 2D, con esclusione della fase di rilievo sismico 3D, come inizialmente previsto dal progetto originario, e conseguente riduzione della durata delle attività a 80 giorni invece dei 200 giorni inizialmente dichiarati;

**VISTO** l'art. 6, comma 17, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 28.12.2015, che ha stabilito il divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia



comunicazione, eventuali osservazioni;

**PRESO ATTO** che la Società TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, con nota del 01.02.2017, acquisita al protocollo 2337/DVA del 02.02.2017, nel riscontrare la sopra richiamata comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis, non fornisce osservazioni puntuali o nuovi elementi conoscitivi, ma si limita a rappresentare di ritenere *“che al momento esista una visione sproporzionata ed incorretta dell'impatto negativo della prospezione geofisica”* e conseguentemente fa richiesta di un periodo di sospensione di sei mesi del procedimento, durante i quali incontrarsi e lavorare con il gruppo di valutazione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, *“affinchè venga compresa a fondo la tecnologia utilizzata e la Commissione abbia una conoscenza più aggiornata della proposta”*;

**ACQUISITO** lo stralcio del verbale del Comitato di Coordinamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 7 del 23.02.2017, trasmesso con nota CTVA0000724 del 09.03.2017, costituito da n. 1 pagina, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, nel quale si rappresenta che lo stesso Comitato *“ritiene, sulla base dell'informativa ricevuta dal referente che l'istruttoria è stata espletata con puntuale approfondimento di tutte le problematiche legate all'intervento, talché si è maturata compiuta comprensione della tecnologia utilizzata, quale derivabile dalla documentazione prodotta all'atto di presentazione del procedimento e, successivamente, in sede di integrazione documentale. Ne è riprova la riunione convocata, su richiesta del proponente, il 28.01.2016 finalizzata ad approfondimenti e chiarimenti su problematiche specificamente riferibili alla componente rumore ed all'esecuzione di un Piano di Monitoraggio Ambientale che il proponente avrebbe dovuto effettuare in situ a completamento della documentazione istruttoria per una valutazione degli effetti del rumore sulla fauna marina. Tale ultima attività di fatto non è stata svolta e, conseguentemente, le criticità legate a tale aspetto sono rimaste irrisolte”*;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 16676 del 15.07.2015, costituito da n. 18 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 15676 del 24.10.2016, costituito da n. 17 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, ed espresso a seguito delle integrazioni fornite dalla Società in data 19.07.2016, con cui si conferma il precedente parere sostituendone al contempo il quadro prescrittivo al fine di aggiornarlo a quanto nel frattempo intervenuto a seguito dell'emanazione del Decreto ministeriale n. 308 del 24 dicembre 2015 e del Decreto ministeriale n. 44 del 23 gennaio 2016;

**ACQUISITO** il parere negativo della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 22206 del 17.11.2016, costituito da 9 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**RITENUTO** che, sulla base di quanto premesso, sussistono le condizioni per dovere provvedere ai sensi degli articoli 10 e 26 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e

marine dalla costa e dalle aree marine protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge;

**VISTA** la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.01.2016, acquisita al protocollo 2260/DVA del 01.02.2016, con la quale lo stesso comunica che il permesso di prospezione "d 2 E.P.-TG" interferisce in minima parte (2,92%) con le aree di interdizione così come individuate dalla nuova normativa soprarichiamata e che, ritenendo *"la quota parte dell'area inammissibile trascurabile ai fini delle attività minerarie previste nell'istanza"*, ha provveduto ad una riperimetrazione d'ufficio dell'area dell'istanza;

**VISTA** la nota prot. DVA-2015-0003949 del 12.02.2015 con cui, pur non rientrando il progetto in questione tra quelli soggetti a consultazione transfrontaliera ai sensi della Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991, né negli Allegati I e II della Direttiva 2011/92/UE, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha informato i competenti Dicasteri di Francia e Spagna dell'avvio del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

**PRESO ATTO** che alcun riscontro è pervenuto a seguito della summenzionata comunicazione;

**VISTA** la nota prot. 2737/DVA del 03.02.2017 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha chiesto alla Società TGS-NOPEC Geophysical Company ASA di aggiornare la documentazione presentata a corredo dell'istanza di VIA con riferimento al nuovo perimetro dell'area del permesso di prospezione;

**VISTA** la nota prot. 402-20 del 19.07.2016, acquisita al prot. 19396 del 25.07.2016, con cui la Società TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, unitamente a della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, ha trasmesso il richiesto aggiornamento del Progetto e dello Studio di Impatto Ambientale;

**PRESO ATTO** che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nel proprio parere n. 2274 del 13.01.2017 rappresenta che oggetto dello stesso è unicamente l'acquisizione di linee sismiche 2D con la tecnica dell'air-gun;

**ACQUISITO** il parere negativo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2274 del 13.01.2017, costituito da n. 34 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**VISTA** la nota n. 1547/DVA del 25.01.2017, con cui, stante il parere negativo espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, si è provveduto a comunicare alla Società TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il preavviso di provvedimento negativo del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, informando la stessa Società della facoltà di presentare, entro 10 giorni da tale

ss.mm.ii. all'emanazione del presente provvedimento;

## DECRETA

**giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo al progetto di un'indagine sismica 2D, nell'area del permesso di prospezione di idrocarburi denominato "d 2 E.P.-TG" ubicato al largo delle costa Nord-Occidentale della Sardegna presentato dalla Società TGS-NOPEC Geophysical Company ASA.**

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Provincia di Sassari, alla Provincia di Oristano, ai Comuni di: Porto Torres, Stintino, Sassari, Alghero, Villanova Monteleone, Bosa, Magomadas, Tresnuraghes, Cuglieri, Narbolia, San Severo Milis, Capitaneria di Porto di Porto Torres, Capitaneria di Porto di Oristano, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sarà cura della Regione Autonoma della Sardegna comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o - organismi, eventualmente interessati.


Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Autonoma della Sardegna, nonché dello stralcio del verbale della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Società TGS-NOPEC Geophysical Company ASA provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare — Direzione generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento in Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO  
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ  
CULTURALI E DEL TURISMO

